

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI, MONETI, LIMONI, ACCILI, PELLA, CASSIANI, BURTULO, DE ZAN, CAROLLO** e **RUSSO Arcangelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1972

Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 giugno 1969, n. 282, ha avuto una prima applicazione con l'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 ed una seconda con l'ordinanza 25 febbraio 1970.

Sulla base delle prime esperienze appare opportuno introdurre alcune modifiche alla citata legge, in aggiunta a quelle introdotte con il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368. E ciò è stato giustamente rilevato anche in occasione del dibattito sulla conversione del decreto-legge stesso svoltosi in aula, al Senato, il 23 luglio 1970.

Un grave inconveniente, riscontrato presso tutti i provveditorati, è quello derivante dal troppo limitato numero dei componenti delle commissioni incarichi.

Si propone pertanto la modifica del secondo comma dell'articolo 3; in particolare è stato stabilito che il numero dei commissari sia rapportato agli insegnanti non di ruolo in servizio nella provincia, ai quali vanno aggiunti i nuovi aspiranti e coloro che chiedono il trasferimento da altra provincia.

È stato inoltre eliminato il limite di cinquemila, oltre il quale viene dimezzato il numero dei commissari stessi.

È noto infatti che il Ministero è costretto ogni anno ad autorizzare, nei grandi provveditorati, il superamento del limite posto dalla legge.

Siccome sono state rilevate anche gravi difficoltà nella scelta dei commissari, si propone che, in caso di contestazione, l'operazione sia basata sul numero degli iscritti, nelle singole province, alle organizzazioni sindacali.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene modifiche all'articolo 7. Le operazioni in esso previste vengono semplificate, in quanto le sistemazioni, i completamenti d'orario e i trasferimenti vengono effettuati contemporaneamente e sulla base dell'unica graduatoria permanente costituita presso il provveditorato.

Naturalmente chi chiede di essere trasferito in altra provincia dichiara il proprio punteggio (che sarà convalidato dal provveditorato) ed è inserito nelle graduatorie della nuova provincia.

Viene inoltre stabilito, al fine di evitare equivoci, che gli incaricati in servizio hanno facoltà di avanzare soltanto domande di sistemazione e di trasferimento.

Dato che queste due operazioni potranno essere effettuate nei confronti di tutte le materie di insegnamento per le quali l'interessato ha titolo, cadrà qualsiasi motivo di interesse nei confronti della domanda in qualità di nuovo aspirante.

Le sistemazioni e i trasferimenti avvengono infatti con precedenza assoluta rispetto alle nuove nomine.

L'unico vantaggio che potrebbe derivare agli incaricati in servizio dalla domanda avanzata come nuovi aspiranti, sarebbe la facoltà di rivolgersi ad un maggior numero di provveditorati, ma si è ritenuto di dover escludere questa possibilità.

Infatti gli incaricati in servizio avranno un sufficiente arco di possibilità: sistemazione per qualsiasi insegnamento per il quale abbiano titolo, nell'ambito della provincia di servizio; trasferimento, sempre per qualsiasi insegnamento per il quale si abbia titolo, nell'ambito di una provincia che può essere diversa da quella in cui si presta servizio.

La medesima persona pertanto può chiedere la sistemazione nella propria provincia e il trasferimento nella medesima o in una altra.

L'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce che gli incaricati in servizio devono avanzare domanda di sistemazione (in carta semplice) e allegare ad essa i documenti relativi ai nuovi titoli, sia per l'aggiornamento del punteggio, sia per l'eventuale trasferimento nella graduatoria degli abilitati.

In tal modo si eliminano i dubbi che sorgevano dalla precedente formulazione.

Il successivo articolo 4 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 282.

È noto infatti che moltissimi insegnanti, che hanno contribuito al sorgere degli istituti professionali, hanno successivamente accettato una cattedra di scuola media al fine di iniziare una carriera, ma desiderano vivamente ritornare negli istituti professionali; occorre tener presente che il loro apporto sarà senz'altro utile nei confronti di questi ultimi e d'altro lato essi non potranno prendere il posto occupato dagli insegnanti con nomina a tempo indeterminato forniti di pari requisiti.

L'articolo 4 contiene due indispensabili chiarimenti: i capi di istituto hanno facoltà di conferire nomine per supplenze, oltre che agli insegnanti non forniti del titolo legalmente richiesto, anche a coloro i quali siano in possesso di tale titolo, ma non abbiano potuto ottenere l'inclusione nelle graduatorie provinciali; inoltre essi possono confe-

rire nomine, anche per l'intero anno, dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Risulta chiarito in tal modo che gli insegnanti in questione ricevono una nomina di durata annuale e pertanto l'incarico a tempo indeterminato può essere conferito soltanto dal provveditorato agli studi.

Il medesimo articolo 4 dà la precedenza assoluta, nelle nomine del capo di istituto, a coloro i quali hanno conseguito il titolo di studio entro il 30 settembre; si è voluto tra l'altro chiarire che gli insegnanti in servizio non possono essere sostituiti, anche se privi di titolo, da chi abbia conseguito il titolo stesso durante l'anno scolastico. I « laureandi » dovranno pertanto preoccuparsi di avanzare domanda nei termini, alla pari degli altri aspiranti privi di titolo.

L'articolo 5 è relativo alla commissione per i ricorsi e stabilisce quanto segue:

1) l'aumento dei componenti nei grandi provveditorati;

2) il dovere delle commissioni incaricate di istruire i ricorsi;

3) la possibilità di « revocazione » delle decisioni prese, qualora siano sopravvenuti nuovi elementi. Sul piano pratico occorre ricordare, infatti, che lo stesso Ministero si trova spesso nell'impossibilità di intervenire con chiarimenti e valide indicazioni, quando già le decisioni sono prese.

L'articolo 6 sopprime, infine, l'articolo 8 e l'articolo 14 della legge n. 282.

Si tratta di anomalie giacchè stabiliscono, a favore degli insegnanti degli istituti professionali, norme contrastanti con quelle vigenti per gli altri insegnanti. È bene pertanto eliminarle, tanto più che gli interessati (che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 282) sono ora garantiti dalla non licenziabilità.

Il presente disegno di legge pertanto, se accolto, contribuirà a migliorare notevolmente l'attuale sistema — relativo al conferimento degli incarichi al personale insegnante non di ruolo della scuola secondaria statale — consentendo in tal modo di portare gradualmente a condizioni di normalità l'inizio dell'anno scolastico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande presentate nella provincia o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a quattro.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie. Qualora non si raggiunga un accordo, il numero dei componenti delle commissioni sarà proporzionale a quello degli iscritti, nella provincia, alle singole organizzazioni sindacali ».

**Art. 2.**

L'incarico a tempo indeterminato viene esteso agli insegnanti di religione, fatta salva la norma contenuta nell'articolo 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

Le nomine vengono conferite dal provveditore, secondo le norme contenute nell'articolo 5 della citata legge n. 824.

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dai seguenti:

« Le operazioni relative agli incarichi si svolgono nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati e dei professori di ruolo comandati ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, ai trasferimenti, che possono essere richiesti per una sola provincia, al completamento d'orario, ovvero alla nuova sistemazione sia a favore di coloro che non fruiscono del trattamento di cattedra sia a favore di coloro che chiedono il raggruppamento in una sola scuola delle ore di insegnamento;

2) nuove nomine degli aspiranti abilitati;

3) sistemazione, completamento d'orario e trasferimento degli incaricati laureati o diplomati secondo quanto disposto dal precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso numero 1);

4) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Gli incaricati in servizio possono aspirare soltanto alla sistemazione ed al trasferimento; la relativa domanda può riguardare qualsiasi insegnamento per il quale l'interessato abbia titolo ».

Il quarto comma del medesimo articolo 7 è così modificato:

« Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali e per l'eventuale trasferimento dalle graduatorie di non abilitati a

quelle degli abilitati. In mancanza di domanda il provveditore agli studi dispone la assegnazione d'ufficio ».

#### Art. 4.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle relative a posti rimasti disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, ivi comprese le nomine da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878; coloro che abbiano conseguito il titolo di studio legalmente richiesto entro il 30 settembre avranno in ogni caso la precedenza nella nomina ».

#### Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente:

« Il numero complessivo dei membri appartenenti alle categorie insegnanti deve essere aumentato di due unità, qualora il numero delle domande presentate nella provincia sia superiore a cinquemila ».

Dopo il terzo comma del medesimo articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

« La commissione di cui al precedente articolo 3 istruisce i ricorsi e li trasmette all'apposita commissione entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

In presenza di nuovi elementi di giudizio la commissione di cui al presente articolo ha facoltà, su iniziativa del suo presidente, di revocare il giudizio emesso e riesaminare il caso ».

#### Art. 6.

L'articolo 8 e l'articolo 14 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono abrogati.